

**COMUNE DI PORCARI**

**Provincia di Lucca**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Allegato alla delibera C.C. n. 25 del 26/05/2022**

**INDICE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Art. 1** | **Premessa** | **Pag. 2** |
| **Art. 2** | **Norme di riferimento e principi generali** | **Pag. 2** |
| **Art. 3** | **Definizioni** | **Pag. 3** |
| **Art. 4** | **Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza** | **Pag. 4** |
| **Art. 5** | **Sala di controllo e persone autorizzate all’accesso** | **Pag. 6** |
| **Art. 6** | **Informativa** | **Pag. 6** |
| **Art. 7** | **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati** | **Pag. 7** |
| **Art. 8** | **Titolare e designato del trattamento dei dati** | **Pag. 7** |
| **Art. 9** | **Incaricati del trattamento** | **Pag. 8** |
| **Art. 10** | **Modalità di raccolta e di trattamento dei dati** | **Pag. 9** |
| **Art. 11**  **Art. 12** | **Conservazione dei dati personali**  **Sicurezza dei dati** | **Pag. 10**  **Pag. 10** |
| **Art. 13** | **Accesso ai dati** | **Pag. 11** |
| **Art. 14** | **Diritti dell’interessato** | **Pag. 12** |
| **Art. 15**  **Art. 16** | **Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**  **Diritto al risarcimento dei danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali** | **Pag. 13**  **Pag. 13** |
| **Art. 17** | **Pubblicità del Regolamento** | **Pag. 13** |
| **Art. 18** | **Entrata in vigore** | **Pag. 13** |

**Art. 1 - Premessa**

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell’area sottoposta a ripresa.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Porcari nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
3. La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l’Amministrazione Comunale e le principali Forze dell’Ordine, prioritariamente all’esigenza di monitorare il traffico da e per il centro abitato, ma anche le scuole, i parchi e le principali strutture ed aree pubbliche.

**Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante rimpianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Porcari.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

* Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
* Direttiva UE 2016/680 relativa “*alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
* DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;
* Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010)
* Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);
* Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
* Legge n. 38/2009 recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori*”.

1. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGDP e, in particolare:

**Principio di liceità -**  Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

**Principio di necessità** - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

**Principio di proporzionalità** - La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.

**Principio di finalità** - Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. ”*

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

* per **“dato personale”,** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
* per **“trattamento”,** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
* per **“banca dati”,** il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
* per **“premiazione”,** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
* per **“pseudonimizzazione”,** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
* per **“titolare del trattamento”,** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
* per **“responsabile del trattamento”,** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
* per **“incaricato del trattamento”,** la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l’autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
* per **“interessato”,** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
* per **“terzo”,** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che

non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

* per **“violazione dei dati personali”,** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
* per **“comunicazione”,** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
* per **“diffusione”,** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
* per **“dato anonimo”,** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

**Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare:

* D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — TUEL;
* D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
* D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
* Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Locale;
* Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
* Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
* Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
* D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
* Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
* Legge Regione Toscana 19 febbraio 2020, n. 11;
* Statuto e regolamenti comunali nonché altre disposizioni normative applicabili al Comune di Porcari.

1. Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del Comune di Porcari è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbanache, l’art. 4 del D.l. 14/2017 testualmente definisce come il *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu' degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*
2. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
3. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:
4. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
5. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
6. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
7. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
8. al monitoraggio del traffico;
9. rilevare e accertare violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici, nonché verificare il transito dei veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto;
10. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
11. ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
12. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
13. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
14. verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
15. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
16. L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
17. La localizzazione delle telecamere, le modalità di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, vanno stabilite in modo conseguente a quanto precisato nel presente regolamento, e comunque saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi:

* per le telecamere fisse, la Giunta individua e aggiorna con deliberazione l’elenco dei luoghi da sottoporre a controllo;
* per le telecamere mobili, il settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza per mezzo di telecamere mobili e, previa intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all’installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di apposita istruttoria.

1. L’uso dei dati personali nell’ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

**Art. 5 - Sala di controllo e persone autorizzate all’accesso**

1. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all’art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.
3. Presso la sede della Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza urbana di contesto e di osservazione e le apparecchiature per la relativa registrazione, in stanza chiusa a chiave adibita allo scopo e protetta da impianto di allarme.
4. Il sistema è protetto da un Ups che garantisce il funzionamento anche in mancanza di alimentazione diretta per un congruo periodo.
5. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
6. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Comandante della Polizia Locale e/o suo delegato.
7. Possono essere autorizzati all’accesso alla sala di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati al Comandante della Polizia Locale.
8. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
9. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.

**Art. 6 - Informativa**

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
2. A tal fine l’Ente utilizzerà un modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato *in facsimile* nell’immagine di cui all’allegato n. 1 al già richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010 e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).
3. L’Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata, tra l’altro, la seguente dicitura: “Area videosorvegliata — la registrazione è effettuata dal Comune di Porcari per fini di sicurezza – art.13 del Codice in Materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003)”.
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L’Ente, nella persona del Titolare del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, dell’eventuale incremento dimensionale dell’impianto stesso e dell’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
7. Il titolare provvede alla pubblicazione dell’Informativa completa (di secondo livello) sul proprio sito web istituzionale, rendendola disponibile agli interessati.

**Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all’art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l’Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

**Art. 8 - Titolare e Designato del Trattamento dei dati**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porcari, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Responsabile dell’Area Polizia Locale è nominato quale soggetto Designato per il trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
3. Le competenze proprie del Soggetto Designato del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell’atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione.
4. Il Soggetto Designato del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.
5. Il Soggetto Designato procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. Il Designato del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

a) collabora con il Titolare per l’evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

b) custodisce le chiavi di accesso ai locali della sala di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;

c) assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

d) garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato del trattamento con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l’impianto di videosorveglianza dell’Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

g) vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

1. Il Titolare del trattamento, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza può ricorrere a Responsabili esterni del trattamento ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell’Ente e che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.
2. In questi casi, il Titolare del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28, RGPD.

**Art. 9 - Incaricati del Trattamento**

1. Il Soggetto Designato del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. L’individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell’ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.
3. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
4. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Soggetto Designato il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. In particolare, gli incaricati devono:

* per l’accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l’individuazione dell’autore del trattamento;
* conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
* mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
* custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
* evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Soggetto Designato del trattamento dei dati;
* mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esercizio delle proprie mansioni;
* conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall’Ente;
* fornire al Soggetto Designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all’attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

1. Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l’atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
2. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Soggetto Designato.
3. L’utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

**Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati**

1. L’installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all’elenco dei siti di ripresa predisposto dall’Amministrazione Comunale.
2. L’attività di videosorveglianza, come indicato all’art. 4 comma 6 del presente regolamento, deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l’angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.
5. I segnali video delle telecamere di videosorveglianza urbana di contesto e osservazione saranno inviati presso l’Unita di ricezione, registrazione e visione ubicata nell’Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
6. Le immagini/video degli apparati di campo per la lettura targhe ed il rilevamento delle infrazioni semaforiche saranno inviati e registrati in apposito server in cloud su webfarm con backup dislocato in altro sito, entrambi qualificati Agid..
7. L’impiego del sistema di registrazione è necessario per ricostruire l’evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all’art. 4 del presente regolamento.
8. I filmati e i fotogrammi potranno essere visionati anche attraverso dispositivi mobili in dotazione al personale della Polizia Locale di Porcari o altro personale appositamente individuato con atto di nomina scritto, con modalità tali da consentire il rispetto della normativa vigente ed utilizzati da operatori per le finalità previste.
9. I dati personali oggetto di trattamento ed acquisiti mediante l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati per un periodo di tempo non superiore a quanto strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- raccolti e registrati con riprese video/immagini effettuate con dispositivi di videosorveglianza stradali per la lettura delle targhe e con dispositivi installati in modalità permanente;

- raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza mobili di lettura targhe;

- raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza autonomi che possono essere anche non direttamente collegati alla centrale operativa della Polizia Locale e posizionati in punti ritenuti “sensibili” di volta in volta individuati, che memorizzano i filmati e i fotogrammi su supporti di registrazione integrati. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative o rilevazione di notizie di reato.

- i dati personali sono ripresi attraverso dispositivi fissi e mobili di videosorveglianza installati dal Comune di Porcari.

**Art. 11 - Conservazione dei dati personali**

1. Nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al punto precedente del presente articolo, è ammessa esclusivamente su specifica e formale richiesta scritta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso ed è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. I video e i fotogrammi dell’impianto di videosorveglianza sono custoditi in apposito server di registrazione ubicato nel luogo indicato negli articoli precedenti oppure in idonei supporti “cloud storage”.
5. La piattaforma di registrazione è configurata in modo tale da impedire l’accesso non autorizzato, la rimozione e/o la cancellazione accidentale dei dati registrati.
6. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

**Art. 12 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

* la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
* il ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
* la sistematica e periodica verifica e valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1. Ai sensi dell’art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, l’Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente.
2. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

* in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell’arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
* laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
* per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
* nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
* gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
* la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi—Fi, Wi Max, Gprs).

1. Come già indicato al precedente art. 8, il Titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Soggetto Designato del trattamento dei dati e, quest’ultimo, come già indicato all’art. 9, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. Il Titolare ed il Soggetto Designato del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

**Art. 13 - Accesso ai dati**

1. L’accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
2. L’accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
3. al Titolare, al Soggetto Designato ed agli incaricati del trattamento;
4. alle Forze dell’Ordine e per finalità di indagine dell’Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta e acquisita dall’Ente);
5. alla società fornitrice dell’impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell’impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all’amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
6. all’interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13. L’accesso da parte dell’interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l’accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del Soggetto Designato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
7. ai soggetti legittimati all’accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 24, comma 7, L. 241/90, l’accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L’accesso sarà garantito mediante l’utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

**Art. 14 - Diritti dell’interessato**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l’interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
2. di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati stessi;
3. ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
4. di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
5. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 21, RGPD.
6. L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell’Ente alla Sezione “Privacy”) ovvero al Soggetto Designato del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell’Area Polizia Locale.
7. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l’interessato dovrà provvedere ad indicare:

* il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
* l’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
* gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
* l’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
* l’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
* eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.

1. Il responsabile della protezione dei dati dell’Ente ovvero il Soggetto Designato del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
2. Qualora, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 3, RGPD, l’interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all’art. 15, paragrafo 4, RGPD.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

**Art. 15 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs n 10/08/2018 n. 101 e ss.mm.ii.

**Art. 16 - Diritto al risarcimento dei danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82, RGPD.
2. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

**Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all’albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

**Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.